

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

Indice generale

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO.....	2
LE ENTRATE DELLO STATO	2
IL SISTEMA TRIBUTARIO	3
I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO	4
L'UNITÀ IMPOSITIVA	6
L'AUTOTASSAZIONE.....	6
IL CONTRASTO ALL'EVASIONE.....	7
L'ACCERTAMENTO	9
L'ACCERTAMENTO SINTETICO E IL REDDITOMETRO.....	10
L'AUTOTUTELA	11
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO	11
IL DECENTRAMENTO TRIBUTARIO.....	13

Il sistema tributario italiano

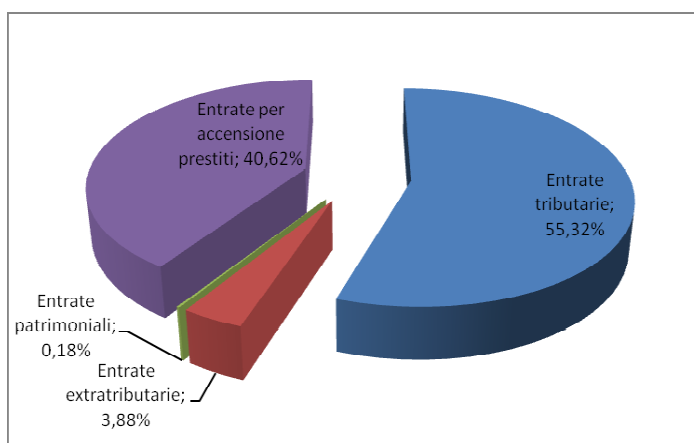
Le entrate dello stato

L'attività con cui lo stato si procura i mezzi finanziari necessari per risolvere i propri compiti in campo politico, sociale ed economico, si chiama attività finanziaria.

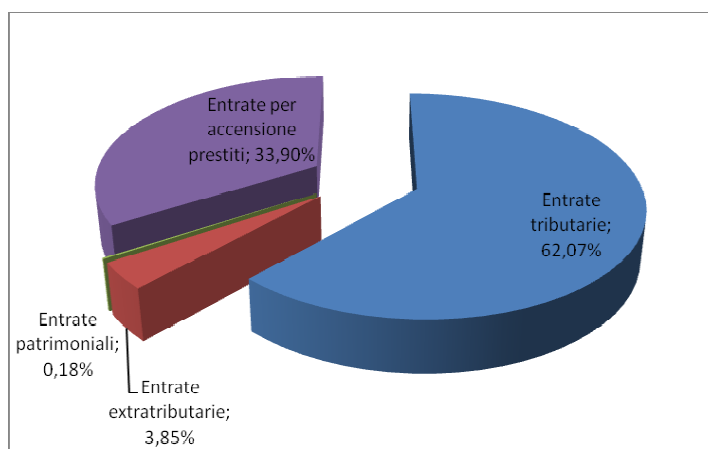
Le fonti alle quali lo stato attinge le risorse finanziarie necessarie per offrire alla collettività i servizi pubblici danno luogo alle seguenti entrate:

- ▶ entrate tributarie, ovvero contribuzioni obbligatorie (tributi) che lo Stato impone alle famiglie e alle imprese per sostenere i servizi pubblici forniti alla collettività;
- ▶ entrate extratributarie, costituite dai redditi provenienti dai beni o dalle imprese appartenenti allo stato;
- ▶ entrate patrimoniali, derivanti dalla vendita di beni di proprietà dello stato;
- ▶ entrate per accensioni di prestiti da famiglie o imprese (titoli del debito pubblico).

Entrate dello Stato Italiano - Bilancio di previsione anno 2010



Entrate dello Stato Italiano - Bilancio di previsione anno 2009



Tra le varie tipologie di entrate, di seguito, approfondiremo soltanto quelle tributarie.

Il sistema tributario

Il sistema tributario di un paese è costituito dal complesso dei tributi che sono in vigore, in quel paese, in un dato momento.

Gli elementi costitutivi di un tributo sono:

- **il soggetto attivo:** lo Stato o l'ente pubblico che ottiene il tributo;
- **il soggetto passivo:** il contribuente, ossia la persona fisica, la società o l'ente che deve concorrere al pagamento delle spese pubbliche;
- **il presupposto oggettivo:** la condizione necessaria per l'applicazione di un tributo;
- **la base imponibile:** l'importo sul quale è calcolato il tributo;
- **l'aliquota:** la percentuale, da applicare alla base imponibile, con cui si calcola il tributo.

I tributi sono costituiti da imposte, tasse e contributi.

Le imposte possono essere:

- **dirette o indirette:** dirette se colpiscono le manifestazioni dirette della ricchezza o della capacità contributiva, come ad esempio il reddito e il patrimonio; indirette se colpiscono le manifestazioni mediate ossia quando la capacità contributiva si incorpora in un atto di scambio o di consumo, come ad esempio il trasferimento o il consumo di beni;
- **reali o personali:** reali se colpiscono la ricchezza oggettiva, ossia sono commisurate a un determinato oggetto imponibile; personali se colpiscono la ricchezza in quanto posseduta, ossia considerano la posizione individuale del contribuente;
- **generali o speciali:** generali se colpiscono tutti; speciali se colpiscono solo alcuni redditi;
- **ordinarie o straordinarie:** ordinarie se previste in via permanente; straordinarie se legate all'eccezionalità.

Le tasse sono tributi corrisposti dai cittadini allo Stato per servizi specifici da essi richiesti (ad esempio le tasse scolastiche che sono pagate da chi usufruisce del servizio istruzione, il bollo dei passaporti, ecc.).

I contributi sono un prelevamento coattivo di ricchezza al quale sono assoggettate determinate persone che si avvantaggiano particolarmente di un'opera o di un servizio pubblico.

I contributi sociali sono dei prelievi obbligatori sui soli redditi da lavoro destinati al finanziamento di trasferimenti e servizi sociali, quali le pensioni, gli interventi assistenziali, le indennità di disoccupazione e di infortunio.

I moderni sistemi tributari sono il risultato di una lunga evoluzione storica.

In passato la ricchezza principale era costituita dai terreni, e quindi la principale imposta diretta era l'imposta sui terreni che il proprietario doveva pagare per il solo fatto di possederlo.

Vi erano, inoltre, numerose imposte indirette, in particolare sui consumi, sulle vendite e sulle importazioni dei beni.

Oggi i terreni non rappresentano più la principale forma di ricchezza (patrimonio), né la principale fonte di reddito per le persone, invece, producono reddito i fabbricati, le azioni, le obbligazioni e i Buoni del Tesoro, le attività di lavoro dipendente e autonomo (commercio, attività professionale, ecc.).

Nei moderni sistemi tributari coesistono imposte dirette, che in genere colpiscono il reddito globale del contribuente, che deriva dalle fonti appena citate, e imposte indirette, che colpiscono la produzione e soprattutto gli scambi dei beni.

L'attuale struttura del sistema tributario italiano deriva dalla radicale riforma del 1971.

Dopo l'ultima guerra il sistema comprendeva molti tributi sordinati che non erano più adatti alla situazione economico-sociale; inoltre, il sistema doveva essere riveduto perché doveva attenersi ai principi della Costituzione e adeguarsi alle disposizioni della Comunità Europea.

La riforma si poneva i seguenti obiettivi:

- adeguamento alla capacità contributiva;
- semplificare il sistema riducendo il numero delle imposte;
- combattere l'evasione.

I principi fondamentali del sistema tributario italiano

I principi generali del sistema tributario italiano sono delineati dalla Costituzione, essenzialmente negli articoli 23 e 53.

I principi fondamentali sono quattro:

1. **la legalità dell'imposta:** le imposte possono essere istituite solo per legge.

L'articolo 23 afferma che *“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*. Questo principio di legalità dei tributi discende dal principio della certezza dei tributi, per cui l'imposta non può essere introdotta in modo arbitrario.

Le fonti del diritto tributario sono costituite da norme primarie, ossia da leggi, decreti legge e decreti legislativi;

2. **l'universalità dell'imposta:** tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche;
3. **l'equità del carico fiscale:** i cittadini devono contribuire alle spese pubbliche in funzione delle proprie capacità economiche;
4. **la progressività dell'imposta:** l'imposizione fiscale cresce all'aumentare della capacità contributiva del cittadino.

L'articolo 53 afferma che *“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”* (cioè dell'effettiva capacità di sopportare l'onere dell'imposta) e che *“il sistema tributario è informato a criteri di progressività”*.

L'articolo 53 è un'applicazione dei principi della generalità (o universalità) dell'imposta, della capacità contributiva e della progressività dell'imposizione.

La **capacità contributiva** tiene conto:

- del reddito, inteso come flusso da destinare al consumo o al risparmio;
- del patrimonio, inteso come stock di ricchezza;
- del consumo, inteso come parte di reddito non destinata a essere risparmiata.

Il **reddito** può essere:

- effettivo: reddito conseguito in un arco temporale definito;
- normale: reddito convenzionale derivante da una media pluriennale (es. reddito catastale);

- **prodotto**: entrate derivanti da attività direttamente inerenti al processo produttivo;
- **entrata**: reddito complessivo indipendente dalla natura (comprende ad esempio anche entrate da vincite a lotteria o successioni o plusvalenze) che costituisce la capacità di spesa del contribuente.

Nella prassi tributaria la distinzione tra reddito effettivo e normale ha assunto un'importanza crescente negli ultimi decenni. Il reddito normale trova applicazione nel caso dei redditi degli immobili e dei terreni, misurati con il sistema catastale. Un altro settore dove il criterio del reddito normale ha trovato applicazione è quello della piccola impresa e delle professioni autonome. La continua crescita della quota di occupati in attività produttive autonome, che strutturalmente subiscono maggiormente l'influenza del ciclo economico e presentano voci nelle entrate e nelle uscite più difficili da misurare e accertare, hanno indotto il legislatore a utilizzare con sempre maggiore frequenza questo criterio.

Il patrimonio è uno "stock" di ricchezza differente dal reddito inteso invece come "flusso" e comprende tutti i valori immobiliari e mobiliari, fruttiferi e infruttiferi di cui è titolare il contribuente.

Tra i principi politici quello dell'equità o della giustizia tributaria (principio etico) è il principio che dovrebbe ispirare tutte le "scelte politiche tributarie".

La ripartizione dell'onere tributario deve tener conto di tre elementi:

- **il presupposto**, e cioè la situazione di fatto al cui verificarsi nasce l'obbligo tributario in capo al contribuente;
- **la base imponibile**, con la quale si traduce il presupposto in termini quantitativi (introduzione di agevolazioni ed esenzioni)
- **l'aliquota di imposta**, che esprime il peso dell'onere tributario.

Si definisce aliquota media il rapporto tra l'imposta pagata e il reddito.

A seconda di come varia l'aliquota media all'aumentare del reddito le imposte si distinguono in:

- **proporzionali**, se l'aliquota rimane costante
- **progressive**, se l'aliquota aumenta
- **regressive**, se l'aliquota diminuisce

Dal principio della discriminazione quantitativa deriva la scelta del sistema impositivo nazionale di applicare la "**progressività**" delle imposte sui redditi personali.

La ripartizione delle imposte deve garantire certezza, comprensibilità e semplicità e assicurare un'equa distribuzione dell'onere fiscale.

L'unità impositiva

Ai fini dell'equità e dell'efficienza, la scelta dell'unità impositiva è fondamentale, soprattutto quando l'imposta sul reddito è progressiva.

Il cumulo dei redditi, che si realizza se il sistema tributario opta per la famiglia, determinava un aumento dell'aliquota media rispetto alla tassazione su base personale dei medesimi redditi.

La scelta della famiglia come unità impositiva in presenza di un'imposta progressiva risulta non neutrale sulla decisione di contrarre un matrimonio. La progressività dell'imposta determina, infatti, un onere maggiore sul reddito (cumulato) dei due coniugi, rispetto a quello che ognuno dei due sopporterebbe se l'unità impositiva fosse l'individuo.

La scelta dell'individuo come unità impositiva provoca, invece, una distorsione tra le famiglie con uguale reddito cumulato, ma diversa distribuzione tra i coniugi e risultano sfavorite le famiglie "monoreddito". Per ovviare a questo problema i sistemi tributari introducono nelle loro normative detrazioni dall'imposta (lorda) sul reddito, nel caso in cui uno dei due coniugi risulti a carico dell'altro.

L'Italia, nel 1976, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, ha scelto l'individuo come unità impositiva.

A ciascun contribuente è assegnato un numero di codice fiscale. Si tratta di un'espressione alfanumerica (per le persone fisiche è costruita attraverso i dati anagrafici, per un totale di 16 caratteri) o numerica (per gli altri soggetti è chiamato anche numero di partita IVA ed è composta da 11 cifre).

Il codice fiscale è lo strumento di identificazione dei contribuenti sia nei rapporti con il fisco sia con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche. Attraverso il codice fiscale il contribuente è identificato con esattezza e immediatezza dall'anagrafe tributaria, pertanto i contribuenti devono indicarlo in tutti gli atti e i documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali (ad esempio la denuncia annuale dei redditi, un atto di compravendita di un immobile, ecc.).

L'autotassazione

In Italia, il sistema fiscale si basa essenzialmente sull'**autodeterminazione delle imposte** da parte dei privati. Il calcolo e il pagamento delle imposte più importanti e rilevanti è demandato ai contribuenti. Questa operazione è definita anche "autoliquidazione" o "autotassazione".

All'amministrazione finanziaria, in questo contesto di "fiscalità di massa", rimangono soprattutto funzioni di coordinamento, di recupero d'imposta evasa e di irrogazione delle sanzioni.

Il potere di controllo esercitato dall'amministrazione è destinato a indurre a una corretta autodeterminazione dei contribuenti e, inoltre, a recuperare il gettito fiscale.

Per quel che riguarda alcune imposte, ad esempio l'imposta di bollo, l'autoliquidazione del tributo ha luogo senza alcuna comunicazione agli Uffici fiscali.

Nella maggioranza dei casi, invece, l'autoliquidazione prevede anche che vi sia la comunicazione di varie informazioni all'amministrazione finanziaria che concernono la ragione del versamento.

In relazione a quei tributi il cui calcolo è abbastanza agevole, le informazioni necessarie, comunicate attraverso degli specifici documenti di versamento sono:

- le generalità del contribuente
- le ragioni alla base del pagamento.

Quando la procedura di applicazione del tributo è, invece, più articolata e si deve tenere conto anche di elementi che influenzano la determinazione dell'imposta, è prevista la presentazione di apposite dichiarazioni fiscali (il modello 730 o il modello Unico).

Queste dichiarazioni costituiscono la sede per effettuare l'autoliquidazione dell'imposta dovuta.

Per alcune dichiarazioni, ad esempio quella dell'Iva (Imposta sul Valore Aggiunto), l'intento principale ed esclusivo è di effettuare una riepilogazione dei versamenti effettuati in modo autonomo.

Altre dichiarazioni, che vengono anche definite "permanenti", hanno ad oggetto degli elementi che sono stabili nel tempo (come ad esempio, la dichiarazione relativa all'Ici, l'Imposta Comunale sugli Immobili).

Ci sono, infine, le dichiarazioni dei redditi che consentono all'ufficio finanziario di liquidare l'imposta e di richiederla al contribuente.

Le dichiarazioni tributarie non sono dei semplici atti negoziali, ovvero delle manifestazioni di volontà volte a costituire dei rapporti giuridici. La natura non dispositiva della dichiarazione dipende essenzialmente dalla disciplina legale della prestazione tributaria. La dichiarazione è inserita nelle cosiddette "dichiarazioni di scienza".

Le dichiarazioni fiscali sono assoggettate a vincoli di forma e di tempo che inducono ad affermare la loro irretrattabilità.

Esse, pertanto, al di fuori delle ipotesi di errori materiali o di calcolo (che non richiedono un'espressa rettifica, in quanto desumibili dalla stessa dichiarazione) possono essere emendate e, in buona sostanza, "sostituite" soltanto "entro i termini previsti per una valida dichiarazione".

Il contrasto all'evasione

In Italia l'evasione fiscale è uno dei principali problemi sociali.

Il problema dell'evasione deve essere affrontato tenendo presente che non si tratta solo di recuperare gettito ma anche di distribuire in maniera uniforme il prelievo.

Alcuni passi si sono iniziati a fare in questo senso, ma molto resta ancora da fare.

La lotta all'evasione deve essere attuata avendo a disposizione due strumenti fondamentali.

Il primo di essi è l'**equità**, che non dipende dal livello delle aliquote o dall'ampiezza degli scaglioni o altri tecnicismi ma si fonda su più elementi:

- ▶ la capacità di misurare e tassare in misura accettabile tutto ciò che viene occultato, o trattato in maniera differenziata o forfettaria, rendendo l'IRPEF sostanzialmente, e non solo formalmente, onnicomprensiva;
- ▶ una radicale semplificazione della legislazione tributaria, che sconta un accumulo trentennale di migliaia di leggi, regolamenti, pareri, circolari e sentenze e dà luogo ad elusione ad un gran numero di trattamenti tributari differenti;
- ▶ un aumento dell'efficienza della spesa pubblica, che passi anche per un aumento della produttività del lavoro nel settore pubblico.

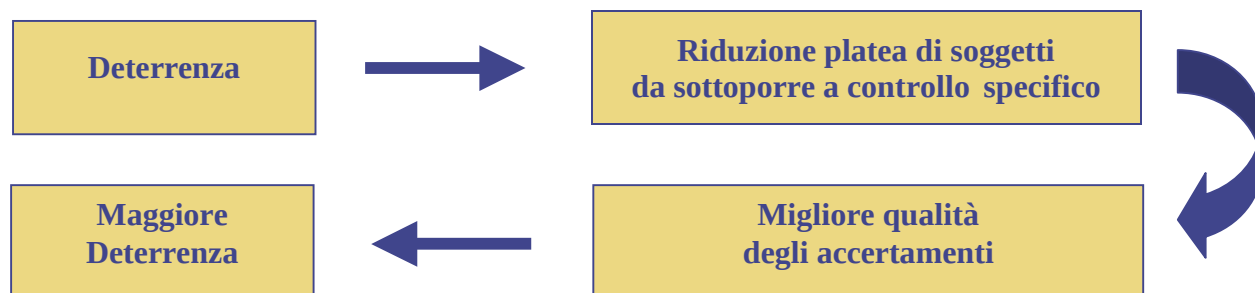
Il secondo contributo deve venire dall'**attività di deterrenza nei confronti dell'evasione**, tramite:

- ▶ la qualità e la quantità dei controlli, efficaci anche verso le operazioni elusive;

- la sicurezza della pena quando si viene accertati, ovvero il rafforzamento dell'attività di riscossione, riducendo lo scarto tra somme accertate, somme definite e somme riscosse.

Le attività di accertamento e di riscossione sono complementari, infatti, non riscuotere i crediti derivanti dalle sanzioni comminate rende perfettamente inutile l'azione di accertamento.

La deterrenza è un processo che si autoalimenta:



La scelta da parte del contribuente dell'ammontare del reddito da dichiarare dipende da tre elementi:

- l'atteggiamento nei riguardi del rischio;
- la probabilità di subire l'accertamento;
- l'ammontare della sanzione.

La dichiarazione del contribuente sarà tanto maggiore, quanto più è avverso al rischio, quanto maggiore è la probabilità di essere accertato e quanto più severa è la sanzione.

Le possibilità di evadere l'imposizione risultano in realtà limitate dal fatto che l'Amministrazione finanziaria può disporre di informazioni che accrescono la capacità di accertamento e che limitano la possibilità di frode; tali informazioni possono riguardare poste significative di reddito e deduzioni, quali salari e stipendi, pensioni ed interessi.

Per i contribuenti che ottengono fonti di reddito non soggette a trattenute alla fonte o per i quali il fisco non disponga di particolari documenti informativi, l'evasione è molto diffusa.

Per ridurre questa evasione, è necessario il potenziamento delle capacità di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

L'accertamento

I poteri di accertamento che gli uffici finanziari possono esercitare sono incentrati sulle dichiarazioni che i contribuenti debbono presentare e sugli adempimenti cui gli stessi sono obbligati, riguardanti principalmente la tenuta delle scritture contabili e l'effettuazione delle ritenute e dei versamenti.

Essi si risolvono prevalentemente in un'attività di controllo che può essere svolta, entro precisi termini di decadenza, in più fasi:

- un **controllo automatico** che è effettuato su tutte le dichiarazioni presentate e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e risultanti dall'Anagrafe tributaria;
- un **controllo formale** che è effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e, senza precludere la possibilità di ulteriori accertamenti effettuati nel controllo di merito, è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione rispetto:
 - alla documentazione conservata dal contribuente;
 - ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (ad esempio i sostituti);
 - e ai dati forniti dagli enti previdenziali ed assistenziali, dalle banche e dalle imprese assicuratrici;
- un **controllo di merito o sostanziale** che avviene solo per un numero limitato di dichiarazioni, e che riguarda l'insieme della posizione fiscale del contribuente e dell'attività economica da lui esercitata.

Per l'espletamento di tale attività, gli Uffici finanziari possono esercitare i poteri istruttori necessari per verificare e rettificare il reddito imponibile o la base imponibile IVA.

Tali poteri in pratica consistono in indagini che gli Uffici possono effettuare sia presso di loro, con richieste di documenti e chiarimenti ai contribuenti, sia presso il domicilio di quest'ultimi, nel rispetto di alcune formalità (c.d. accessi, ispezioni e verifiche).

Il controllo sostanziale può essere volto a:

- rettificare il reddito complessivo in un determinato periodo (c.d. accertamento generale);
- rettificare solo alcuni redditi (c.d. accertamento parziale);
- integrare gli accertamenti precedenti, ad esempio se sopraggiungono nuovi elementi (c.d. accertamento integrativo).

In merito ai controlli fiscali ogni anno l'Agenzia delle Entrate emana una circolare che definisce le istruzioni e gli obiettivi operativi dell'attività di verifica per l'anno in oggetto, tenendo presente gli interventi che l'Agenzia stessa è chiamata ad attuare in risposta alle scelte di politica fiscale espresse nell'Atto di indirizzo del Ministro delle Finanze.

L'accertamento sintetico e il redditometro

L'accertamento sintetico consiste nella ricostruzione dei redditi posseduti dalla persona fisica partendo dalle spese che la stessa ha sostenuto, anche nell'interesse dei propri familiari.

Se lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presumibile, per due annualità consecutive, è superiore al 25%, l'ufficio, in presenza di fatti e dati certi, può procedere alla rettifica sintetica del reddito o del maggior reddito emerso dalla dichiarazione IRPEF del contribuente.

Ad esempio, se una persona dichiara redditi per 30.000 euro e spende per sé e la famiglia 90.000 euro, è ragionevole ritenere che la differenza (pari a 60.000) sia costituita da redditi non dichiarati e sui quali, quindi, non sono state pagate le imposte; salvo che il contribuente dimostri che ha sostenuto le spese attingendo a risorse diverse dai redditi conseguiti.

Le spese maggiormente considerate per questo tipo di ricostruzione sintetica sono, ovviamente, quelle di importo particolarmente significativo.

I controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, si basano su elementi desunti non solo dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, ma anche dalla verifica delle movimentazioni bancarie.

Hanno priorità nella scelta delle posizioni da controllare i contribuenti che non evidenziano nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e che, contestualmente, presentano elementi "indicativi" di capacità contributiva.

Uno strumento importante che consente di ottenere indicatori di capacità contributiva è il "redditometro".

Questo è lo strumento accertativo che permette di verificare la congruità del tenore di vita del contribuente rispetto ai redditi dichiarati.

Sotto i riflettori sono posti i beni cosiddetti di lusso:

- aeromobili
- navi e imbarcazioni da diporto
- autoveicoli
- altri mezzi di trasporto a motore (camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc)
- roulotte
- residenze principali e secondarie
- collaboratori familiari
- cavalli da corsa o da equitazione
- assicurazioni di ogni tipo.

La ratio dell'istituto presuppone che, per sostenere certe spese, le entrate da assoggettare a IRPEF non possano essere inferiori a determinati importi. Tuttavia, l'applicazione del redditometro, è complessa e il calcolo della capacità contributiva presunta non si basa semplicemente sui prezzi di barche o cavalli, ma tiene conto di numerosi altri fattori.

L'autotutela

La Pubblica Amministrazione ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale.

Quando l'Amministrazione verifica di aver commesso un errore, danneggiando ingiustamente il cittadino, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice.

Questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela"

L'Amministrazione può provvedere all'autocorrezione in via del tutto autonoma, "d'ufficio", oppure dietro iniziativa del contribuente.

Non è necessario, quindi, che il contribuente abbia presentato una domanda di annullamento né tanto meno che abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria.

Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso Ufficio che ha emanato l'atto.

Nel caso in cui questo ometta di provvedere all'annullamento senza giustificato motivo può provvedere, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l'Ufficio dipende.

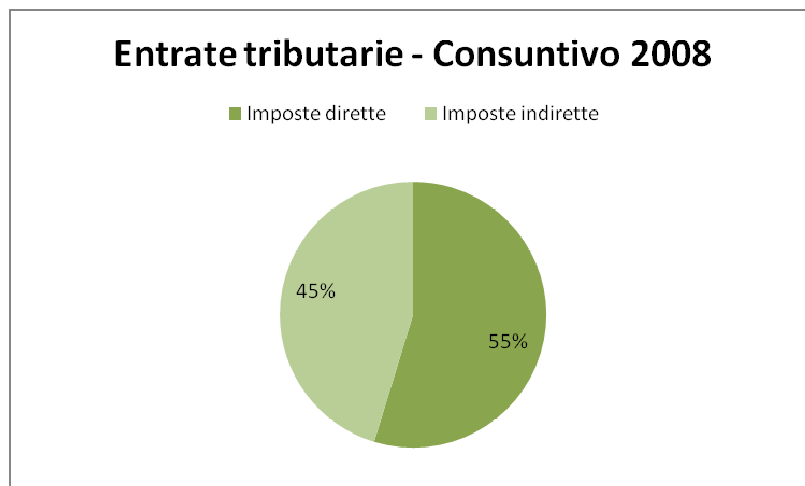
Il sistema tributario italiano

Tra il 1971 ed il 1973 il sistema tributario italiano è stato completamente rivoluzionato dall'introduzione di due nuove imposte:

- l'imposizione diretta è stata rifondata tramite l'introduzione dell'**IRPEF**, un'imposta onnicomprensiva su base personale e progressiva, in cui i redditi da capitale sono tassati separatamente;
- l'imposizione indiretta è stata rifondata dall'**IVA**, un'imposta plurifase sul valore aggiunto in ogni fase del ciclo, a differenza della precedente IGE fondata sul valore pieno.

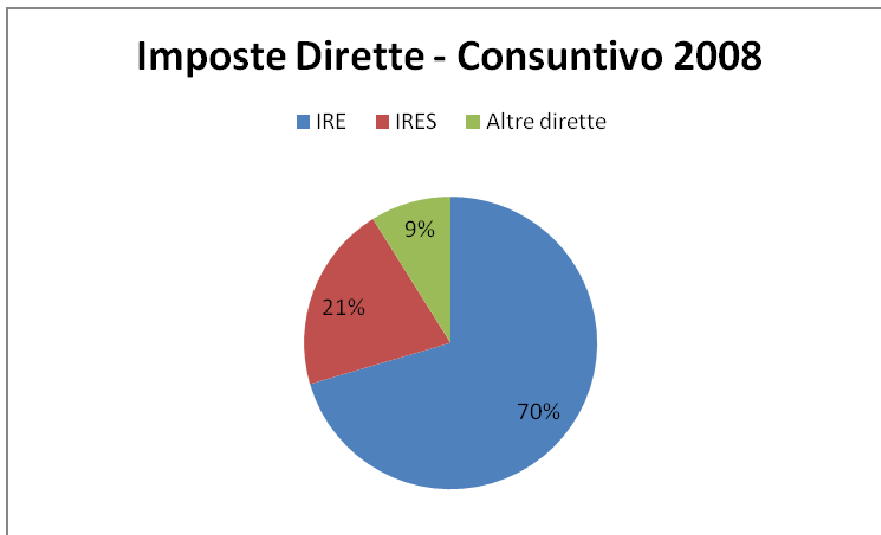
Ai fini del principio della discriminazione qualitativa, la progressività dell'imposta personale viene completata con un'imposta sui redditi da capitale e/o un'imposta patrimoniale e/o una o più imposte sui consumi. Solo considerando l'insieme dei cespiti tassabili è possibile realizzare una progressività rispettando il principio dell'equità e dell'uniformità.

Il gettito tributario deriva, quindi, da imposte dirette e imposte indirette. Nel 2008 le entrate tributarie erano così suddivise:

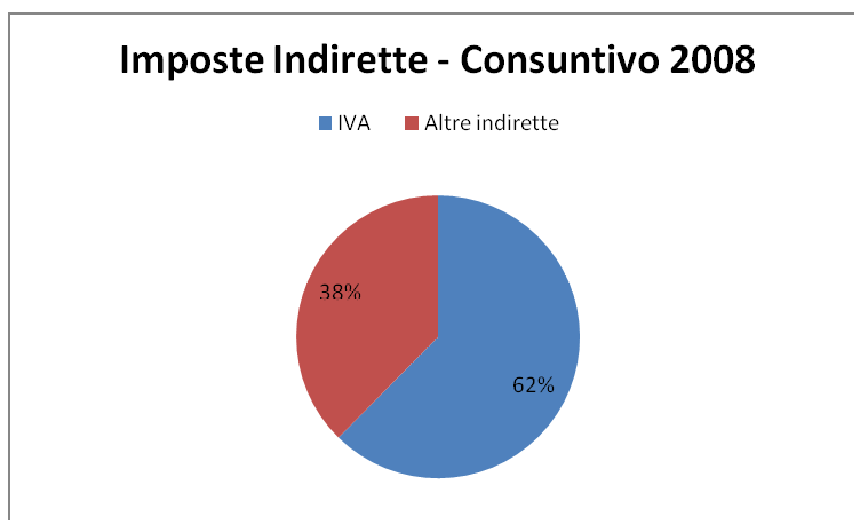


L'attuale sistema tributario italiano prevede:

- due principali imposte dirette sul reddito, a livello nazionale:
 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE, già IRPEF)
 - Imposta sul reddito delle società (IRES)



- due imposte dirette a livello locale:
 - Imposta sostitutiva Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
- diverse imposte indirette:
 - imposta sugli affari Imposta sul valore aggiunto (IVA), che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi;
 - imposta di fabbricazione (accise), che colpisce singole produzioni e singoli consumi. In Italia le accise più importanti sono quelle sui prodotti energetici (ad esempio carburanti), sugli spiriti (birra, vino, alcool etilico ed alcolici in genere), sull'energia elettrica e sui tabacchi;
 - imposte sui trasferimenti di ricchezza (l'imposta di registro, l'imposta di successione e di donazione),
 - imposta di bollo,
 - imposta sulla pubblicità, ecc.



La dichiarazione dei redditi e il pagamento dell'IRPEF sono i due principali obblighi imposti dal nostro sistema tributario: è sufficiente pensare al numero delle persone interessate ogni anno alla compilazione dei modelli fiscali (Unico o 730) e al gettito derivante dall'imposta per comprendere l'importanza che tali adempimenti hanno.

Il decentramento tributario

La crescente consapevolezza della necessità di responsabilizzare gli enti locali che erogano spese, attribuendo loro entrate autonome e definendo di conseguenza vincoli di bilancio più chiari entro i quali operare, ha condotto ad un processo di riforma, che ha investito per primi i comuni.

Nel 1993 è stata introdotta l'Ici, l'Imposta comunale sugli immobili, un tributo patrimoniale reale.

L'ampliamento dell'autonomia tributaria regionale è stato di più complessa attuazione, per due motivazioni principali:

- la quasi inesistente esperienza amministrativa delle regioni nell'accertamento e nella gestione dei tributi;
- la dimensione della spesa sanitaria, che da sola rappresenta circa l'80% della spesa complessiva delle regioni a statuto ordinario.

Il decentramento tributario a livello regionale ha conosciuto una forte accelerazione solo nel 1998 con l'introduzione dell'Irap, l'Imposta regionale sulle attività produttive, che ha rappresentato il primo tributo proprio delle Regioni e ha sostituito non solo i contributi sanitari, ma anche le entrate di pertinenza di altri livelli di governo (l'ILOR, l'Imposta patrimoniale sulle imprese, la tassa di concessione governativa sulla partita IVA, l'ICIAP e le tasse di concessione comunali).

Il processo di decentramento tributario ha comportato, inoltre, l'introduzione di addizionali all'IRPEF a favore di Regioni, Province e Comuni.

Le addizionali all'IRPEF costituite da una componente obbligatoria, definita dal livello centrale e cui corrisponde un'uguale riduzione delle aliquote nazionali, e una componente facoltativa, che gli enti territoriali possono adottare autonomamente, entro limiti fissati dal livello centrale e senza corrispondente riduzione delle aliquote erariali.